

Francesco Moschetti

“La solidarietà nel pagamento delle sanzioni amministrative”

L’inserimento di ipotesi di obbligazione solidale di stampo civilistico, in un sistema sanzionatorio basato sul modello penalistico, consente, tanto più a distanza di 25 anni, di vagliare se la scelta del 1997 (influenzata dai principi generali della Legge 1981, n. 689), al di là della sua astratta validità, fosse coerente con il tipo di violazione specifica che doveva essere sanzionata.

Se la violazione principale attiene, in linea generale, all’evasione di un tributo e la sanzione è collegata a tale fatto economico, non era coerente perseguire *in primis* il soggetto che da tale violazione non aveva ricavato vantaggio e considerare obbligato solidale dipendente il soggetto avvantaggiato; viceversa, il coinvolgimento dell’obbligato solidale (normalmente l’ente societario) era coerente con un criterio economicistico di vantaggio ed altresì con un criterio di responsabilità indiretta per *culpa in eligendo* e *in vigilando*.

Di fatto, la responsabilità dell’ente (secondo criteri civilistici) è diventata sempre più invasiva e la responsabilità dell’autore persona fisica (secondo criteri penalistici) sempre più “ghettizzata”.

Ed anche laddove la sanzione venga applicata all’autore, non sussiste coerenza con l’autorità (amministrativa e non giudiziale) che irroga la sanzione e con un *iter* procedimentale e processuale inidoneo a fare emergere l’elemento soggettivo della colpevolezza.

La tendenza a soppiantare la logica penalistica con la logica civilistica ispirata al criterio del vantaggio economico, si rafforza poi con l’art. 7 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che solleva definitivamente la persona fisica dal pericolo di sanzioni amministrative con riferimento alle violazioni commesse da persone giuridiche.

Con la riforma del 2003 si fa una netta scelta di campo: la sanzione segue il “rapporto fiscale”.

Se l’esperienza storica deve indirizzare le scelte future, bisogna uscire dagli “ibridismi” (scelta penalistica di base, “ibridata” da concrete applicazioni civilistiche) e dalle duplicazioni, riconoscendo che “la forza stessa delle cose” ha dimostrato che la sanzione di stampo penale diventa mera teoria se lasciata all’autorità amministrativa, al procedimento amministrativo e al processo tributario; sul piano sostanziale, poi, la sanzione commisurata *in primis* al fatto economico dell’imposta evasa, per coerenza dovrebbe seguire il rapporto fiscale, il criterio del vantaggio, le logiche civilistiche.

L’esperienza di un inquadramento di stampo penalistico rivelatosi più teorico che reale suggerisce *de iure condendo* netta distinzione di modelli, evitando incoerenze tra ipotesi astratte ed applicazioni concrete, nonché duplicazioni (tra sanzioni amministrative di stampo penalistico e sanzioni penali vere e proprie) eccedenti rispetto a quanto necessario, che poi per giunta vengono ciclicamente banalizzate da ricorrenti provvedimenti di clemenza.

In ogni caso, non si giustifica oggi una disciplina sanzionatoria per le società di persone differente rispetto a quella introdotta per le società di capitali, anche perché la prassi dimostra che mai (per le violazioni di società di persone) viene applicata la disciplina penalistica che richiederebbe la previa individuazione della persona fisica colpevole, perseguendo la società solo come obbligato solidale dipendente.

Era giusto nel 1997 sperimentare il modello penalistico anche con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ma l’esperienza ha dimostrato che tale modello nel *corpus* “tributario” ha creato resistenze e crisi di rigetto.

Gli ibridismi si giustificano nella fase originaria e servono per testare la rotta, ma poi questa deve essere corretta se si dimostra che le eccezioni sono più frequenti delle regole.